

Legge regionale 5 dicembre 2019, n. 53

Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria).
(BURC n. 135 del 5 dicembre 2019)

(Il Governo, con delibera C.d.M. del 29 gennaio 2020, ha deciso di impugnare l'articolo 1 della presente legge.

Successivamente, con delibera n.64 del 30 settembre 2020, il C.d.M. ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito dell'intervenuta abrogazione della norma impugnata ad opera dell'art. 2, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 14.)

(Legge abrogata dall'art. 2, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 14)

Art. 1

(Interpretazione autentica articolo 8, comma 2, [l.r. 48/2019](#))

1. Il comma 2 dell'articolo 8 (Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati) della [legge regionale 29 novembre 2019, n. 48](#) (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria), va interpretato sottintendendo che gli accordi previsti nel suddetto comma, devono, a pena di nullità, essere realizzati stabilmente e non in modo temporaneo, sotto la forma del consorzio, di società consortili o di altra forma di società di persone o capitali, nelle forme previste e regolamentate dal Codice civile e dalle norme vigenti in materia di commercio.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.